

Regolamento del Garante per la Tutela dei Diritti degli Animali



CITTÀ DI LUCCA

**REGOLAMENTO DEL GARANTE PER
LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 123 del 18.11.2024

Indice generale

Art. 1 - Principi.....	3
Art. 2 - Istituzione.....	3
Art. 3 - Figura.....	3
Art. 4 – Incompatibilità.....	3
Art. 5 - Autonomia.....	4
Art. 6 – Sede di lavoro.....	4
Art. 7 – Competenze e Funzioni.....	4
Art. 8 – Rapporti con l’Osservatorio Affari Animali.....	5
Art. 9 – Giudizio.....	5
Art. 10 - Esecutività.....	5
Allegati.....	6

Art. 1 - Principi

Il Comune di Lucca richiamandosi alla normativa comunitaria, alle Convenzioni internazionali e ai valori che ne discendono, promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio ambito territoriale, degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria.

In applicazione dei principi di tolleranza e rispetto per tutti gli esseri viventi, riconosce ad essi il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.

Art. 2 - Istituzione

In applicazione dei principi di cui sopra è istituita la figura del Garante per la tutela dei diritti degli animali per la Città di Lucca.

Art. 3 - Figura

Il Garante per la tutela dei diritti degli animali è un organo uni personale eletto dal Consiglio Comunale ed è scelto tra coloro che siano esperti di indiscussa integrità e moralità, di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico da affiggere all'albo pretorio comunale per almeno 30 giorni e previa presentazione di curriculum. Sarà dato titolo preferenziale al possesso di Diploma di Laurea conseguito presso Università o altri istituti equiparati e inerente l'esercizio delle funzioni di cui al presente Regolamento.

Il Garante per la tutela degli animali non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività con mezzi propri a titolo completamente gratuito, salvo rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento della propria attività.

La figura resta in carica per tre anni dalla nomina ed è rinnovabile per una sola volta.

L'incarico può essere revocato da parte dello stesso Consiglio Comunale sulla base di apposito atto motivato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge.

Il Garante ha facoltà di rinunciare al proprio incarico in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Comunale.

Art. 4 – Incompatibilità

Sono cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità:

- essere membri del Parlamento, del Consiglio Regionale, Provinciale, del Consiglio del Comune di Lucca, di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici ed associazioni sindacali ed economiche;
- essere dipendente del Comune di Lucca, dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente, o di istituzioni, consorzi o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo del Comune di Lucca o l'esserlo stato nei due anni precedenti la pubblicazione dell'Avviso pubblico di candidatura;
- essere amministratore di Enti, società e imprese a partecipazione pubblica, nonché titolare, amministratore e dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune di Lucca da contratti di opere o somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune di Lucca;
- esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, di rappresentanza anche a titolo gratuito in attività di utilizzazione di animali a fini di lucro o che

comunque implichino o sostengano la sofferenza di animali, che determinino conflitti di interessi con la funzione;

- aver riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del Codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, 727 del Codice Penale e per quelli previsti dall'articolo 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189, dagli articoli 4 e 5 della Legge 4 novembre 2010, n. 201 o della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- aver riportato condanne penali ostative all'ammissione ai pubblici uffici.

Si applicano, altresì al Garante, le cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e/o altri incarichi di cui agli articoli 61 e 63 del D. Lgs 267/2000.

Art. 5 - Autonomia

Il Garante opera in piena autonomia politica ed amministrativa sui problemi legati al mondo degli animali con indipendenza di giudizio.

Il Garante può:

- richiedere, per iscritto, notizie sullo stato dei procedimenti che presentano diretta connessione con il suo incarico;
- consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento, fatto salvo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 6 – Sede di lavoro

Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, al Garante sarà assicurato l'utilizzo di un'apposita stanza presso le sedi istituzionali del Comune di Lucca in cui avrà la possibilità di ricevere e valutare le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruire le istanze inviate per e-mail ad apposito indirizzo costituito ad hoc.

Potrà altresì avvalersi della competenza e del supporto degli uffici comunali nonché di collaboratori o consulenti a titolo gratuito, anche tramite associazioni di volontariato. L'eventuale collaborazione avrà carattere solo consultivo.

Art. 7 – Competenze e Funzioni

Il Garante per la tutela dei diritti degli animali:

- si rapporta direttamente all'Assessore titolare della relativa delega e si raccorda con l'Ufficio Ambiente del Comune di Lucca;
- riceve segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle Associazioni, Enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e richiedendo a tal fine la collaborazione delle forze dell'ordine, Guardie Ecologiche Volontarie e/o del servizio veterinario territorialmente competente;
- diffonde strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità;

- promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione alle scuole di ogni ordine e grado, in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme dell'Unione Europea ed internazionali, delle leggi statali e regionali, nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e le relative finalità;
- promuove l'educazione dei cittadini a un corretto rapporto tra l'uomo e gli animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e incentivarne le adozioni;
- segnala all'Amministrazione l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche finalizzati all'adeguamento alle direttive dell'Unione Europea e alle norme statali e regionali;
- supporta l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche ed azioni finalizzate alla tutela degli animali;
- collabora con i servizi veterinari della competente Azienda U.S.L., al fine di promuovere azioni finalizzate al contrasto dei maltrattamenti nei confronti degli animali;
- predispose una relazione annuale sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nella città di Lucca, nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da presentare al Consiglio Comunale entro il mese di marzo dell'anno seguente. Tale relazione sarà pubblicata sul sito del Comune.

Art. 8 – Rapporti con l'Osservatorio Affari Animali

Nello svolgimento della sua attività, il Garante si rapporta con l'Osservatorio Affari Animali, istituito con Delibera di Giunta Comunale n. 508 del 23/12/2008, e successive modifiche, quale organo consultivo costituito da rappresentanti delle associazioni di volontariato.

In particolare il Garante:

- partecipa su invito del Presidente, alle periodiche riunioni con l'Osservatorio per discutere ed elaborare idee e progetti, nonché per diffondere la conoscenza delle norme regionali, statali ed europee che regolano la materia della tutela degli animali;
- collabora con l'Osservatorio per la realizzazione dei propri programmi;
- formula, di concerto con l'Osservatorio, proposte per l'elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali (ad esempio, a titolo non esaustivo: pet therapy e servizi pet friendly).
- promuove, di concerto con l'Osservatorio, la collaborazione tra le associazioni ivi rappresentate e non e tutti gli enti istituzionali, al fine di favorire la tutela degli animali da affezione.

Art. 9 – Giudizio

Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile, laddove ammissibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla legge.

Art. 10 - Esecutività

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del medesimo.

Allegati

Si elencano di seguito, con valore non esaustivo, le principali fonti documentali e i riferimenti normativi utili all'attività del Garante.

Normativa Europea e Nazionale

- la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Animale del 1978, primo provvedimento internazionale che educa al rispetto di ogni forma di vita;
- il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, con cui l'Unione Europea ha sancito il principio fondamentale di riconoscere agli animali sensibilità, caratteristiche biologiche e prerogative proprie;
- la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, Parigi, 15 ottobre 1978;
- la legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281 che ha sancito quale principio fondamentale che *“Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”*;
- l'Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con il DPCM 28 febbraio 2003: *“Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet – therapy”*;
- la legge 189 del 20 luglio 2004 che ha apportato modifiche al Codice penale ed in particolare ha disciplinato i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimento tra animali;
- la legge 4 novembre 2010 n. 201, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione approvata dall'UE a Strasburgo il 13 novembre 1987, sulla protezione degli animali da compagnia.

Normativa Regionale

- Legge della Regione Toscana 20 ottobre 2009, n. 59 recante *“Norme per la tutela degli animali”*;

Normativa Comunale

- Regolamento Comunale per la Tutela e Benessere degli Animali Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22/03/2022